



## TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

## IL GIUDICE

del procedimento cautelare n. 5029/2006 R.G. promosso da ~~Credito Emiliano~~ nel confronti di Gruppo Bancario Credito Emiliano - Credem e di Credito Emiliano S.p.A., sentite le parti all'udienza del 6/9/2006, esaminata la documentazione in atti, sciogliendo la riserva formulata, osserva quanto segue.

È da escludersi la legittimazione passiva del Gruppo Bancario Credito Emiliano-Credem, privo di soggettività giuridica. Le considerazioni del ricorrente nella memoria del 31/8/2006 sono palesemente infondate sia perché non spetta al Gruppo l'attività di direzione e coordinamento (ma semmai alla società capogruppo: nel caso, Credemholding), sia perché, comunque, l'attività predetta non implica il superamento della personalità giuridica di ciascuna delle società del Gruppo alle quali fanno capo i singoli rapporti instaurati (nel caso, il ~~Credito Emiliano~~ assume di aver stipulato un contratto bancario con Credito Emiliano S.p.A. e solo nel confronti di questa può esercitare le proprie azioni).

La costituzione di Credito Emiliano S.p.A. (che, invece, ha legittimazione passiva) rende superfluo un più approfondito esame della questione.

Seppur implicitamente la difesa del ricorrente ha indicato l'azione di merito a cui è strumentale il ricorso cautelare (il venir meno della necessaria fase di merito non elimina in radice la possibilità di un processo di cognizione sulla domanda: il requisito, perciò, non è escluso dalle recenti riforme legislative): difatti, si evince dalla *causa petendi* e dal *petitum* del ricorso introduttivo che il ~~Credito Emiliano~~, assumendo di essere stato danneggiato da una condotta di Credem, chiede il risarcimento del pregiudizio patito, anche in forma specifica mediante cancellazione del nominativo dalla centrale d'allarme.

Il ricorrente mira ad ottenere, anche in via cautelare, la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale d'Allarme Interbancaria presso la Banca d'Italia (C.A.I.), a suo dire eseguita in carenza dei relativi presupposti.



È bene precisare - dato che la difesa del [redacted] fa confusione sul punto - che la C.A.I. e la Centrale Rischi della Banca d'Italia sono cose diverse:

- la prima, istituita con la Legge 205/1999 e il D.Lgs. 507/1999, è costituita da un archivio informatizzato presso la Banca d'Italia, in cui devono essere inserite le generalità di coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione/provvista o ai quali è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento; il successivo D.M. Giustizia 458/2001 specifica che nell'archivio devono essere iscritti i dati dei titolari di carte la cui autorizzazione all'utilizzo sia stata revocata in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate; i predetti dati devono essere trasmessi quando è revocata l'autorizzazione ("nello stesso giorno" stabilisce il Regolamento Banca d'Italia" del 29/1/2002) e restano inseriti nell'archivio per due anni;
- la seconda invece, istituita con delibera 16 maggio 1962 dal C.I.C.R., è un servizio accentrato di informazioni sui rischi bancari svolto dalla Banca d'Italia che consente agli istituti di credito, attraverso la raccolta di informazioni provenienti dalle banche sui rischi dei propri clienti, di conoscere le eventuali posizioni debitorie che i clienti abbiano verso altre banche; queste ultime hanno infatti l'obbligo di segnalare (suddiviso in base a differenti tipi di operazioni bancarie ed in forza di una presunta diversità di rischio per tutti i rischi diretti ed indiretti; senza alcuna distinzione di ammontare per i crediti in sofferenza) alla Centrale tutti gli affidamenti che abbiano superato una certa soglia (creando quindi un potenziale rischio di indebitamento in capo al cliente), oltre che le posizioni "in sofferenza"; con proprie circolari la Banca d'Italia ha fornito istruzioni agli intermediari sui presupposti e sulle modalità di detta segnalazione.

Venendo al caso in esame, il Credito Emiliano ha riscontrato che il [redacted], pur avendo estinto il proprio conto corrente presso Credem in data 6/9/2002, aveva ommesso di estinguere il rapporto inerente alla carta di credito rilasciatagli (la circostanza è ammessa dallo stesso ricorrente nell'atto introduttivo); pacifica è la sussistenza di un debito per spese sostenute con carte "rateali", che consentono di rateizzare il debito contratto con periodici addebiti sul conto corrente (documento 1 di parte [redacted])

Rimaste insolute alcune delle rate mensili al cui pagamento non aveva provveduto (come in precedenza) la sorella del [redacted] (anche questo è incontroverso); il Credito Emiliano ha revocato l'autorizzazione all'utilizzo della carta in data 8/6/2006 e ne ha data contestuale



segnalazione alla C.A.I. (non alla Centrale Rischii); solo successivamente alla segnalazione (documenti 3-4 del ricorrente) il debito è stato integralmente saldato.

Non sussistono i presupposti per la richiesta cancellazione della segnalazione, la quale è avvenuta nel rispetto della disciplina vigente.

In *primis*, è improprio il richiamo al Codice Deontologico emanato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali il 16/11/2004, il quale si riferisce esclusivamente ai sistemi informativi gestiti da soggetti privati con espressa esclusione di quelli gestiti da soggetti pubblici (quale è la Banca d'Italia), viepiù in forza di norme di legge. I provvedimenti del Garante del 4/10/2004 e del 9/12/2004 (documenti 5-6 di parte Credem) danno ulteriore conferma dell'infondatezza delle tesi sostenute dal [redacted]

In secondo luogo, non è richiesto da alcuna disposizione, nemmeno contrattuale, né dall'immanente principio di buona fede che la Banca solleciti i parenti dell'ex-correntista al pagamento dei suoi debiti pregressi; inoltre, è inverosimile (per non dire incredibile!) che un addetto della Banca resistente abbia rifiutato il pagamento di rate già scadute (ottobre-novembre-dicembre 2005), invitando a versare la sola rata in scadenza (gennaio 2006).

In ogni caso, la segnalazione non può ritenersi "frettolosa" perché compiuta al momento della revoca dell'autorizzazione all'utilizzo della carta (come prevedono il D.M. Giustizia 458/2001 e il Regolamento Banca d'Italia del 29/1/2002), peraltro revocata dopo aver atteso invano il ripianamento di un debito risalente (la circostanza addotta dalla resistente è stata confermata dal ricorrente nella memoria di replica, in cui si legge che le rate da ottobre 2005 alla fine dell'anno scorso non sono state puntualmente pagate e che nel frattempo il Cagliardi aveva cambiato residenza, rendendosi di fatto non facilmente rintracciabile).

In conclusione, difetta totalmente il *fumus boni iuris* della domanda del ricorrente.

Anche sotto il profilo del *periculum in mora* il ricorso si appalesa infondato.

La pretesa impossibilità di ricorrere al credito per l'esercizio dell'impresa in quanto segnalato come "cattivo pagatore" non ha nulla a che fare con la segnalazione alla C.A.I., la quale contiene esclusivamente il riferimento alla pregresso revoca dell'autorizzazione all'utilizzo della carta di credito senza alcuna considerazione (nemmeno implicita) sulla solvibilità del [redacted].



Stante il rigetto del ricorso, compete alla Banca convenuta la rifusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

Non vi sono i presupposti per ritenere una responsabilità aggravata del ricorrente ex art. 96 c.p.c. e, comunque, nessun danno è stato allegato o dimostrato.

P.Q.M.

IL GIUDICE

RESPINGE

il ricorso proposto da Gagliardi Marcantonio;

CONDANNA

~~Gagliardi Marcantonio~~ a rifondere a Credito Emiliano S.p.A. le spese del procedimento cautelare che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (Euro 1.000,00 per onorari, Euro 1.000,00 per diritti), oltre IVA, CPA e spese generali.

Si comunichi.

Reggio Emilia, 6/9/2006

Il Giudice

Dott. Giovanni Fanticini

